



IMPRESE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

L'articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020, dispone in merito all'obbligo di comunicazione (differenziato), per **imprese e professionisti**, del proprio "**domicilio digitale**", apportando modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le imprese già costituite in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, L. n. 2/2009) e le imprese individuali (art. 5, comma 2, L. n. 221/2012), se non l'hanno già fatto, **dovranno di dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.**

1) Le **imprese costituite in forma societaria**, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale **entro il 1° ottobre 2020**, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno **sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.**

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.** Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, **ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.**

2) Le **imprese individuali attive** e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla **sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata** previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese. L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, **erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.** In ogni caso, nella fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato **eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.** l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato ed è stata, altresì, **eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse** fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.**

IL SEGRETARIO GENERALE



(Dott. Giovanni Pirisi)